



# **Comune di Scarperia e San Piero**

**Citta Metropolitana di Firenze**

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2026**

## INDICE

### Sommario

<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	5
Articolo 1 .....	5
Oggetto e scopo del regolamento .....	5
Articolo 2 .....	5
Limiti alla potestà regolamentare .....	5
Articolo 3 .....	5
Rapporti con il contribuente .....	5
<b>TITOLO II</b> .....	5
<b>ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE</b> .....	5
Articolo 4 .....	5
Individuazione delle entrate comunali .....	5
Articolo 5 .....	5
Funzionario Responsabile del Tributo .....	5
Articolo 6 .....	6
Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento .....	6
Articolo 7 .....	6
Agevolazioni .....	6
<b>TITOLO III</b> .....	6
<b>RISCOSSIONE DELLE ENTRATE</b> .....	6
Articolo 8 .....	6
Forme di gestione .....	6
Articolo 9 .....	6
Modalità di pagamento dei tributi .....	6
Articolo 10 .....	7
Attività di verifica e controllo .....	7
Articolo 11 .....	7
Divieto di <i>bis in idem</i> nel procedimento tributario .....	7
Articolo 12 .....	7
Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali .....	7
Articolo 13 .....	7
Attività di accertamento delle entrate tributarie .....	7
Articolo 14 .....	8

Importo minimo per recupero tributario e rimborsi.....	8
Articolo 15.....	8
Sanzioni tributarie ed interessi moratori.....	8
Articolo 16.....	8
Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore.....	8
Articolo 17.....	9
Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento .....	9
Articolo 18.....	10
Riscossione coattiva delle entrate.....	10
Articolo 19.....	10
Rimborsi .....	10
Articolo 20.....	11
Compensazione: definizione, presupposti ed effetti.....	11
<b>TITOLO IV</b> .....	<b>11</b>
<b>CONTRADDITTORIO</b> .....	<b>11</b>
Articolo 21.....	11
Principio del contraddittorio.....	11
<b>TITOLO V</b> .....	<b>12</b>
<b>AUTOTUTELA</b> .....	<b>12</b>
Articolo 22.....	12
Autotutela obbligatoria.....	12
Articolo 23.....	13
Autotutela facoltativa .....	13
<b>TITOLO VI</b> .....	<b>13</b>
<b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b> .....	<b>13</b>
Articolo 24.....	13
Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione .....	13
Articolo 25.....	13
Ambito di applicazione.....	13
Articolo 26.....	14
Attivazione del procedimento di definizione.....	14
Articolo 27.....	14
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio .....	14
Articolo 28.....	14
Procedimento ad iniziativa del contribuente .....	14
Articolo 29.....	15
Effetti dell'invito a comparire .....	15

Articolo 30.....	15
Atto di accertamento con adesione.....	15
Articolo 31.....	15
Perfezionamento della definizione .....	15
Articolo 32.....	16
Effetti della definizione .....	16
Articolo 33.....	16
Riduzione delle sanzioni.....	16
<b>TITOLO VII .....</b>	<b>17</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>17</b>
Articolo 34.....	17
Disposizioni finali .....	17
Articolo 35.....	17
Entrata in vigore .....	17

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 e della Legge 27/07/2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Scarperia e San Piero.
3. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 2**

##### **Limiti alla potestà regolamentare**

1. L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, salvo quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime dei singoli tributi, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

#### **Articolo 3**

##### **Rapporti con il contribuente**

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. L'amministrazione comunale può attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.

## **TITOLO II**

### **ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE**

#### **Articolo 4**

##### **Individuazione delle entrate comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

#### **Articolo 5**

##### **Funzionario Responsabile del Tributo**

1. Con specifico provvedimento viene designato il funzionario responsabile per ogni tributo di competenza

del Comune, reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale vengono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. Il Funzionario Responsabile del Tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito, nonché il contenzioso. Laddove previsto dalla specifica normativa di un tributo, il funzionario responsabile ha la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 6**

#### **Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento**

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima

### **Articolo 7**

#### **Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

## **TITOLO III**

### **RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 8**

##### **Forme di gestione**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. Non è necessaria alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

#### **Articolo 9**

##### **Modalità di pagamento dei tributi**

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo.
2. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune è demandata al soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua nel rispetto

delle specifiche disposizioni di legge. Nell'ipotesi di riscossione diretta dell'entrata, l'Amministrazione può stabilire anche una diversa modalità di gestione del coattivo rispetto a quanto sopra indicato.

## **Articolo 10**

### **Attività di verifica e controllo**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.
2. Spetta al Funzionario responsabile identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi, salvo diversa disposizione degli specifici regolamenti.
3. In ogni caso, il programma annuale delle attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, delle entità dell'evasione presunta in base ad eventuali indicatori, nonché della capacità operativa dell'Ufficio, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, dei criteri di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti C.C.N.L., può attribuire compensi incentivanti al personale coinvolto nell'attività di recupero evasione.
5. Quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 costituisce disciplina generale salvo quanto previsto nei regolamenti dei singoli tributi.

## **Articolo 11**

### **Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

## **Articolo 12**

### **Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Funzionario responsabile dei tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari, di atti di concessione, comodato e locazione degli immobili comunali e comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio, alle scadenze concordate.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 può essere richiesto di divulgare agli utenti, che agli stessi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative, questionari ed altri documenti già predisposti dall'Ufficio gestore del tributo.
4. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco ed il Segretario Comunale.

## **Articolo 13**

### **Attività di accertamento delle entrate tributarie**

1. Il Comune o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:

- a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
  - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
2. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
  3. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.
  4. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione come disciplinato dal Titolo V del presente Regolamento. Il contribuente, o suo delegato, può rivolgersi all'Ufficio per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
  5. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

#### **Articolo 14**

##### **Importo minimo per recupero tributario e rimborsi**

1. In considerazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 12,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. Analogamente non si procederà al rimborso di crediti quando gli stessi ammontino complessivamente e per ogni singolo tributo, ad importi pari o inferiori a 12,00 euro.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, da applicarsi anche retroattivamente, l'Ufficio comunale è esonerato da compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

#### **Articolo 15**

##### **Sanzioni tributarie ed interessi moratori**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

#### **Articolo 16**

##### **Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore**

1. Gli atti di accertamento possono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale, a mezzo PEC o a mezzo della Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 D. L. 76/2020 s.m.i..
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti

disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

### Articolo 17

#### Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento o solleciti di pagamento notificati, in caso di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di obiettiva difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Il Funzionario Responsabile, su motivata richiesta dell'interessato concede:
  - a) la sospensione del pagamento fino ad un massimo di 6 mesi;
  - b) la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento o solleciti di pagamento in rate mensili di pari importo secondo il seguente schema:

	<b>Numero massimo rate mensili</b>
<b>Fino 100 €</b>	0
<b>Da 100,00 a 500,00 €</b>	4
<b>Da 501,00 a 2.000,00 €</b>	8
<b>Da 2.001,00 a 4.000,00€</b>	12
<b>Da 4.001,00 a 6.000,00 €</b>	16
<b>Da 6.001,00 a 20.000,00€</b>	36
<b>Da 20.001,00 a 40.000,00€</b>	48
<b>Da 40.001,00 a 80.000,00€</b>	60
<b>Da 80.001,00 a 160.000,00 euro</b>	72
<b>Oltre 160.000,00 euro</b>	120

4. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alla normale scadenza si applicano gli interessi di cui all'articolo 15.
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino al massimo delle rate previste al comma 3 in relazione all'importo residuo, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.

8. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni o in applicazione di norme specifiche, è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
10. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa
11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

## **Articolo 18**

### **Riscossione coattiva delle entrate**

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
  - a) in forma diretta dal Comune;
  - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
  - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
  - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
  - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
  - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
  - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente entro il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente;
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

## **Articolo 19**

### **Rimborsi**

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione e di ogni altra documentazione necessaria alla definizione della pratica e non acquisibile d'ufficio.
3. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il

- silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
4. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
  5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata art. 15 comma 2 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
  6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali al limite indicato all'art. 14 comma 2 del presente regolamento.

## **Articolo 20**

### **Compensazione: definizione, presupposti ed effetti**

1. Il contribuente può chiedere la compensazione verticale di somme a credito relative a tributi comunali gestiti direttamente dal Comune.
2. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dall'Ufficio Tributi.
4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

## **TITOLO IV**

### **CONTRADDITTORIO**

#### **Articolo 21**

##### **Principio del contraddittorio**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
  - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente e/o da informazioni acquisite dalle banche dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco, dall'anagrafe nazionale - ANPR;
  - b) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
  - c) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  - e) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  - f) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 22 e 23;

- g) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
  5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
  6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
  7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio negli accertamenti IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
  8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, nel rispetto delle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, delle norme in materia di trattamento dei dati personali e delle norme in materia di privacy.
  9. Lo schema di atto deve contenere almeno:
    - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
    - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
    - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
    - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
  10. Qualora ne ricorrano i presupposti, le parti possono dare corso di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al D. Lgs 218/1997 e di cui al Titolo VI del presente regolamento.
  11. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
  12. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
  13. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **TITOLO V**

### **AUTOTUTELA**

#### **Articolo 22 Autotutela obbligatoria**

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;

- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
  3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
  4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 23** **Autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, il Funzionario Responsabile del tributo può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Anche nel caso di esercizio del potere di autotutela facoltativa, si applica il comma 3 dell'articolo 22 del presente regolamento.

## **TITOLO VI**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Articolo 24** **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune di Scarperia e San Piero, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e riduzione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei principi dettati dal D. Lgs.19.6.1997 n.218 e delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Articolo 25** **Ambito di applicazione**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

## **Articolo 26**

### **Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a. d'iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
  - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
  - d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;

## **Articolo 27**

### **Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. Nei casi di cui all'art. 26 comma 1) lettera a) il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che lo rendano opportuno, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, un invito a comparire, con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

## **Articolo 28**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, entro 30 giorni dalla comunicazione notifica dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto,

fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso di cui al presente comma, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

3. L'istanza di accertamento con adesione può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune formula l'invito a comparire.
6. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

### **Articolo 29** **Effetti dell'invito a comparire**

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 28 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 25.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della definizione, viene dato atto in un sintetico verbale redatto dall'incaricato del procedimento.

### **Articolo 30** **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga definito con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore) e dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo o suo sostituto.
2. Nell'atto di accertamento con adesione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti, le modalità di versamento delle somme dovute.

### **Articolo 31** **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento delle somme dovute, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata.
2. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 218/1997. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato versamento alle scadenze, anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con obbligo del residuo versamento in unica soluzione, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

### **Articolo 32** **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato al comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Articolo 33** **Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura ridotta prevista dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte alla misura fissata per legge se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento notificato rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta e o tardiva risposta a richieste o inviti formulati dall'ufficio, sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

#### **Articolo 34 Disposizioni finali**

1. Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

#### **Articolo 35 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento abroga il regolamento per l'accertamento con adesione approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 28/03/2019;
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento generale delle entrate tributaria approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 30/11/2021;
3. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.